

Ordine medico

per ricovero a scopo di cura o di assistenza art. 426 e segg. del Codice civile svizzero (CC)

Con la presente si dispone il ricovero a scopo di cura o di assistenza contro il volere o senza l'accordo del paziente (art. 426 CC) in un istituto idoneo.

Nel caso di ricovero a scopo di cura o di assistenza, la decisione compete - oltre che alle Autorità regionali di protezione - anche a **qualsiasi medico abilitato all'esercizio della professione medica in Svizzera**. Un tale Ordine è possibile solo se la persona soffre di una turba psichica, di una disabilità mentale o versa in un grave stato d'abbandono tali da giustificare il ricovero in un istituto idoneo qualora le cure o l'assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti (art. 426 CC). Il ricovero ordinato dal medico può avere una durata massima di 6 settimane (art. 429 CC) - sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell'Autorità regionale di protezione che disponga una durata maggiore (art. 429 CC) - e termina in ogni caso non appena le condizioni per il ricovero non sono più adempiute.

Il paziente deve essere, nella misura del possibile, informato e deve ricevere copia della decisione del medico che ha ordinato il ricovero, con l'indicazione minima del luogo e data dell'esame, il nome del medico, la diagnosi, i motivi e l'obiettivo del ricovero e l'indicazione dei mezzi d'impugnazione; egli ha quindi diritto di ricorso. In caso di ricovero urgente, all'eventuale ricorso viene tolto effetto sospensivo. Nella misura del possibile deve essere informata una persona vicina al paziente (art. 430 cpv. 5 CC).

Dati amministrativi paziente

Nome e cognome del/la paziente _____
Data di nascita _____
Domicilio _____

Dati clinici (da completare dal medico inviante)

Sintomi, diagnosi e motivi che rendono necessario il ricovero

Obiettivo e durata presumibile del ricovero

Valutazione di provvedimenti alternativi o altre osservazioni

Eventuale terapia medicamentosa effettuata

Dati amministrativi medico inviante

Nome e cognome del medico _____
Luogo, data e ora della visita _____
Fonte di informazioni da terzi _____

Decisione

Con la presente - per il/la paziente summenzionato/a - ordino un ricovero a scopo di cura o assistenza (art. 426 CC).

Contro la presente decisione di ricovero è data facoltà di ricorso nel termine di 10 giorni, per iscritto, da parte dell'interessato o da una persona a lui vicina (art. 439 cpv. 2 CC) alla Commissione giuridica LASP.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il medico non disponga espressamente in modo diverso (art. 430 cpv. 3 CC) indicandolo di seguito.

- Ad un eventuale ricorso è dato effetto sospensivo
- Ho informato le persone vicine alla/al paziente tramite apposito formulario
- Non è stato possibile informare le persone vicine alla/al paziente
- Il paziente capace di discernimento si è opposto all'informazione a persone terze.

Luogo e data

Firma e timbro del medico inviante

Procedura da seguire:

- 1) Annunciare il paziente a Ticino Soccorso 144, specificando che si tratta di un ricovero a scopo di cura o di assistenza.
- 2) Annunciare il paziente all'istituto di destinazione, per appoggiarne l'accoglienza.
- 3) Consegnare un esemplare della decisione al paziente, informandolo sul suo diritto a ricorrere contro la decisione di ricovero a scopo di cura.
- 4) Verificare la presenza o meno del rappresentante terapeutico.
- 5) Salvo opposizione esplicita del paziente, informare per iscritto una persona a lui vicina - nel limite del possibile - usando il modello allegato e prediligendo l'ordine seguente:
 - i) coniuge o partner
 - ii) parente prossimo
 - iii) membro della comunione domestica

Il presente "Ordine di ricovero a scopo di cura o assistenza" viene trasmesso in copia a:

- Paziente
- Istituto ricevente